

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione I,  
composto dai Magistrati:

Corrado Calabrò	Presidente
Germana Panzironi	Consigliere relatore
Carlo Modica de Mohac	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso n. 10468/2003 proposto da Pazienza Massimo,  
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni ed Erennio Parente e  
presso il loro studio elettivamente domiciliato in Roma, via  
Emilia n. 81;

contro

il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore,  
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

e nei confronti di

Ercole Sabatino, Molinario Aldo, Colantuoni Riccardo, non  
costituiti;

per l'annullamento

del provvedimento prot. N. 129084 – 2003 con cui è stata  
rigettata l'istanza di accesso presentata dal ricorrente.

nonché di tutti gli atti antecedenti, concomitanti e susseguenti;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura generale dello Stato;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla camera di consiglio del 14-7-2004, il Consigliere Germana Panzironi e i procuratori delle parti.

Ritenuto in fatto e diritto quanto segue.

### **F A T T O e D I R I T T O**

Con ricorso ritualmente notificato l'istante chiede, previo annullamento del provvedimento negativo in epigrafe, l'accertamento del diritto all'accesso ai documenti relativi alle istanze di trasferimento avanzate ex art. 33, comma 5 della L. n. 104/1992 e relative al personale maschile, ruolo agenti di P.P. che ha ottenuto il trasferimento nelle seguenti sedi: c.c. di S.Severo, di Ariano Irpino, di Chieti e di Avellino, durante il 2003.

Con richiesta del 29.12.2003, il ricorrente agente di P.P., proponeva formale istanza per l'accesso agli atti, ex artt. 22 e ss. legge 7 agosto 1990 n. 241, per conoscere lo stato della procedura relativa ai trasferimenti effettuati nelle sedi oggetto della sua istanza di trasferimento ex art. 33 della legge n. 104/92,

disattesa dall'amministrazione per la saturazione delle sedi richieste.

L'istante sosteneva di avere interesse a prendere visione degli atti richiesti per verificare l'esattezza delle affermazioni e dell'istruttoria svolta dall'amministrazione nella procedura dei trasferimenti ai sensi della legge n. 104/92.

L'istanza risulta disattesa con l'impugnata nota in data 26-2-2004 che reca la seguente motivazione: " non è possibile aderire ostando la previsione di cui all'art. 24, lettera d), della legge n. 241/90 nonché ovvie ragioni di tutela della <privacy> del personale in questione oltre che dei soggetti disabili di cui è menzione nel carteggio in esame".

Il ricorrente ha pertanto intrapreso l'azione ex art. 22 legge 7 agosto 1990 n. 241 per ottenere l'accesso agli atti richiesti, sostenendo che erroneamente l'amministrazione ha adottato l'impugnato provvedimento, poiché si è posta in contrasto con il dettato della norma che statuisce che "chiunque abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti..." può azionare il diritto di accesso.

Sarebbe evidente dunque l'imprescindibile titolarità del diritto azionato in capo al ricorrente, legittimato a conoscere la documentazione relativa alle procedure di trasferimento, vista l'incidenza delle stesse sulla richiesta da lui avanzata.

Ribadisce, quindi, che la visione degli atti de quibus è strettamente funzionale a tali interessi, e che esiste un chiaro nesso di strumentalità tra il contenuto di tali atti e il fine di tutela della situazione giuridicamente rilevante.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso.

All'udienza camerale del 14-7-2004 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso per l'accertamento del diritto di accesso deve essere dichiarato inammissibile.

L'istanza avanzata si appalesa, infatti, del tutto generica e indeterminata, sia nella sua formulazione, che nella giustificazione dell'interesse strumentale fatto valere, proponendosi oltre il limite di tale interesse che deve essere specificato con riferimento ai singoli atti.

L'amministrazione aveva precisato, nella nota n. 129084/Matr del 4-7-2004, la situazione dell'organico esistente al momento in cui è stata valutata la domanda del ricorrente, nelle sedi da lui richieste, chiarendo anche l'iter logico seguito nella destinazione delle varie risorse da destinare a tali sedi, in applicazione stretta dell'ordine cronologico.

Risulta evidente che la esibizione di tutti gli atti dei trasferimenti effettuati ai sensi della citata legge n. 104/92 non può ritenersi

rispondente ai requisiti stabiliti per l'esercizio del diritto di accesso dagli art. 21 e ss. della legge n. 241/90 ed è stata, quindi, legittimamente negata dal Ministero.

Peraltro l'amministrazione ha inteso negare il diritto del ricorrente ad accedere agli atti delle procedure di trasferimento ai sensi dell'art. 33 della legge n. 104/92, anche sulla base della considerazione dei dati, oggetto dell'accesso, come "sensibili", in quanto coinvolgono situazioni relative allo stato di salute dei familiari disabili degli agenti.

Tali atti sono, pertanto, sottratti all'accesso poiché la tutela della riservatezza dei terzi assume una valenza di rango superiore rispetto all'esigenza sottostante al diritto di accesso

Da quanto esposto si desume l'attuale inammissibilità della richiesta di accesso che può, tuttavia, essere rimodulata e specificata in relazione agli atti di trasferimento che riguardano, anche sotto il profilo temporale, l'istanza del ricorrente, con esclusione, in ogni caso, della documentazione sanitaria relativa alle persone disabili e degli atti che ne possano consentire l'identificazione.

Conclusivamente il collegio dichiara inammissibile il ricorso.

Sussistono motivi di opportunità per la compensazione delle spese.

**P.Q.M**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14/7/2004.

PRESIDENTE

ESTENSORE